



COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. di Registro 3

in data 28/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE (DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA) IUC- TARI

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **20:45** nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MONTAGNER CRISTIANO	P		DE MARCHI GIANNI	P	
FIETTA VALENTINA	P		DISSEGNA ALESSANDRA	P	
DONANZAN GIANLUCA	P		FERRARO FRANCO	P	
FERRONATO LUCA	P		MARCHESAN TATIANA	P	
FANTINATO SERGIO	P		CHEMELLO MAURIZIO	P	
SPEGGIORIN GIUSEPPE	P		CAROPPO BRUNO	P	
CECCATO DANIELA	P				

Presenti: 13 - Assenti: 0

Sono nominati scrutatori:

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.

IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

L'articolo 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 e ss.mm. istituisce, a far data dall'1.1.2014, l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), composta da tre distinti tributi tra i quali la Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.). La medesima fonte normativa stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2014 è abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.), entrato in vigore dall'1.1.2013 ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.

In relazione alla T.A.R.I. gli enti locali devono:

a) applicare la tariffa stessa, secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva "metodo normalizzato" disciplinata dalla medesima fonte normativa;

b) in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.).

A prescindere dalle scelte operate rispetto alle due opzioni possibili, è comunque confermato, come in vigore fino al 2013, che i costi emergenti dal piano finanziario relativo al ciclo dei rifiuti devono essere coperti obbligatoriamente nella misura del 100% dal gettito della T.A.R.I.

E' inoltre prevista dall'art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013 (come modificato dal D.L. n. 16/2014) la facoltà per i Comuni di affidare la gestione applicativa della T.A.R.I. direttamente ai soggetti affidatari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani già incaricati in tal senso fino al 2013;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.01.2013 è stato approvato l'affidamento in house della gestione del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla società ETRA s.p.a. per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2017, **con possibilità di proroga di ulteriori 5 anni**;
- con il medesimo provvedimento, ai sensi della L. 147/2013, si è provveduto ad affidare alla società ETRA SPA, anche la gestione applicativa della TARI;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 60 del 28.12.2017 e 15 del 26/04/2018, usufruendo della possibilità di proroga prevista dal precedente affidamento, è stata approvata la proroga dell'affidamento in house della gestione del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e conseguentemente anche della gestione applicativa della TARI, alla società ETRA s.p.a. per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2022;

Visto l'art. 11 comma 19 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni il quale prevede che "Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa".

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 34 del 31/7/2014 è stato approvato il Regolamento di igiene ambientale (disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva) IUC - TARI a tutt'oggi in vigore e ritenuto necessario integrare l'art 15, comma 2 e comma 5 punto 3 come di seguito evidenziato:

comma 2:

Su dichiarazione dell'intestatario della comunicazione obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto, però domiciliata in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei caso sotto elencati:

- cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria ecc);
- domicilio all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
- **Sono altresì escluse dal computo le persone che per motivi di studio dimorano fuori dal Comune per almeno 6 mesi/anno, purché in possesso di un regolare contratto d'affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, intestato allo studente o ad altro componente del nucleo familiare, per un immobile posto nelle vicinanze della facoltà universitaria frequentata. Al fine di godere del beneficio, l'intestatario della tariffa dovrà presentare, entro il**

30 aprile di ogni anno, a pena di decadenza, oltre alla copia del contratto d'affitto (per le annualità successive alla prima, sarà sufficiente una autocertificazione), anche l'attestazione di frequenza, rilasciata dalla facoltà universitaria.

- sono inoltre escluse dal computo le persone che per motivi di lavoro dimorano fuori dal Comune per almeno 6 mesi consecutivi nel corso dell'anno, purché in possesso di regolare contratto d'affitto, a se stesse intestato, registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Al fine di godere del beneficio e attestare il lavoro fuori dal territorio comunale, l'intestatario della tariffa dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, a pena di decadenza, oltre al contratto d'affitto (per le annualità successive alla prima, sarà sufficiente una autocertificazione), il CUD della persona domiciliata fuori Comune, con i dati economici debitamente oscurati. L'agevolazione verrà applicata sulla base del CUD dell'anno precedente; qualora, nel corso dell'anno vengano meno i requisiti sopra richiesti, sarà cura del gestore recuperare l'agevolazione non più spettante, in occasione della successiva fatturazione.

Comma 5 punto 3

Le utenze domestiche sono soggette al pagamento della sola quota fissa stabilita per le famiglie di un solo componente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui, anche non consecutivi;
- numero di svuotamenti annui uguale o inferiore a 2 nel caso in cui siano attivi sistemi di misurazione degli svuotamenti del secco residuo con contenitori di volumetria pari a 120 lt, o con accesso a strutture multiutenza (press-container) per pari volumetria;
- **abitazione di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata, anche a titolo gratuito, da altro soggetto;**

Ritenuto quindi di approvare le modifiche al regolamento medesimo, dando atto che, in base alle disposizioni dello stesso, si procederà, con successiva deliberazione, all'approvazione del Piano finanziario che costituisce elemento presupposto all'adozione delle tariffe TARI 2019, e del sistema tariffario medesimo.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che con Decreto Ministeriale dell'Interno del 25/01/2019 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 degli enti Locali è stato fissato al 31/03/2019;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il verbale della Commissione Statuti e Regolamenti in data 21/03/2019;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile reso in data 19/03/2019 (verbale n. 06) agli atti dell'Area Economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. **di integrare**, per i motivi espressi in premessa, l'art 15, comma 2 e comma 5 punto 3 **del Regolamento di igiene ambientale (disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva) IUC - TARI** come di seguito evidenziato:

comma 2:

Su dichiarazione dell'intestatario della comunicazione obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto, però domiciliata in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei caso sotto elencati:

- cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria ecc);
- domicilio all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
- **Sono altresì escluse dal computo le persone che per motivi di studio dimorano fuori dal Comune per almeno 6 mesi/anno, purché in possesso di un regolare contratto d'affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, intestato allo studente o ad altro componente del nucleo familiare, per un immobile posto nelle vicinanze della facoltà universitaria frequentata. Al fine di godere del beneficio, l'intestatario della tariffa dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, a pena di decadenza, oltre alla copia del contratto d'affitto (per le annualità successive alla prima, sarà sufficiente una autocertificazione), anche l'attestazione di frequenza, rilasciata dalla facoltà universitaria.**
- **sono inoltre escluse dal computo le persone che per motivi di lavoro dimorano fuori dal Comune per almeno 6 mesi consecutivi nel corso dell'anno, purché in possesso di regolare contratto d'affitto, a se stesse intestato, registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Al fine di godere del beneficio e attestare il lavoro fuori dal territorio comunale, l'intestatario della tariffa dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, a pena di decadenza, oltre al contratto d'affitto (per le annualità successive alla prima, sarà sufficiente una autocertificazione), il CUD della persona domiciliata fuori Comune, con i dati economici debitamente oscurati. L'agevolazione verrà applicata sulla base del CUD dell'anno precedente; qualora, nel corso dell'anno vengano meno i requisiti sopra richiesti, sarà cura del gestore recuperare l'agevolazione non più spettante, in occasione della successiva fatturazione.**

Comma 5 punto 3

Le utenze domestiche sono soggette al pagamento della sola quota fissa stabilita per le famiglie di un solo

componente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui, anche non consecutivi;
- numero di svuotamenti annui uguale o inferiore a 2 nel caso in cui siano attivi sistemi di misurazione degli svuotamenti del secco residuo con contenitori di volumetria pari a 120 lt, o con accesso a strutture multiutenza (press-container) per pari volumetria;
- **abitazione di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata, anche a titolo gratuito, da altro soggetto;**

2. di dare atto che le modifiche al regolamento suindicate entrano in vigore il **1° gennaio 2019**, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, in quando adottate entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, prorogato al 31/09/2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società ETRA SPA in qualità affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sino al 2022, e conseguentemente della gestione applicativa della TARI, al fine di tener conto delle nuove agevolazioni in sede di fatturazione per l'anno 2019 e seguenti;

5. di dare atto che il minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni suindicate sarà coperto con il Piano finanziario anno 2019, mediante rimodulazione della tariffa;

6. di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

7. di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., data l'urgenza di darne attuazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Montagner Cristiano - Sindaco

Questa è già passata in commissione e passo la parola all'Ass. Fantinato.

Fantinato Sergio – Consigliere ed Assessore

Queste modifiche sono già state esaminate dalla Commissione statuto e regolamenti di cui fanno parte alcuni consiglieri sia di maggioranza che di minoranza. Le modifiche sono per andare incontro a alcune non equità che si potevano verificare in alcuni casi, in particolar modo per alcune fattispecie di soggetti che si trovavano a pagare in modo doppio e secondo me vessatorio la tassa rifiuti, essendo a tutti gli effetti residenti formalmente nel Comune di Mussolente però residenze o di studio o lavorative o altre erano obbligati a dimorare dal punto di vista giuridico in altri comuni, mi viene in mente gli studenti universitari, i lavoratori fuori sede che hanno contratti pluriennali e che di fatto non producono rifiuti nel comune dove hanno la residenza. Per motivi personali non hanno l'interesse o l'opportunità di dovere spostare o volere spostare la residenza nel luogo di domicilio e quindi si trovavano ai sensi del regolamento vigente, fino a adesso, dovere essere tassati nel comune di residenza, per esempio in quanto facenti parte di un nucleo familiare con abitazione familiare perché la tariffa rifiuti è elaborata con due pesi. Uno sulla superficie dei metri quadrati e un secondo peso in base al numero degli occupanti.

Restava il peso anche sulla quota della persona ma si trovavano a pagare anche nel comune dove lavorano o studiano perché hanno un immobile in locazione o in uso.

Quindi abbiamo proposto e proponiamo stasera le modifiche che sono evidenziate in grassetto.

“Sono altresì escluse dal computo le persone che per motivi di studio dimorano fuori dal comune per almeno sei mesi/anno purché in possesso di regolare contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, intestato allo studente o ad altro componente del nucleo familiare, per un immobile posto nelle vicinanze della facoltà universitaria frequentata. Al fine di godere del beneficio, l'intestatario della tariffa dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, a pena di decadenza, oltre alla copia del contratto di affitto (per le annualità successive alla prima, sarà sufficiente una autocertificazione) anche l'attestazione di frequenza, rilasciata dalla facoltà universitaria”.

Un'altra categoria che beneficia di questa semplificazione è questa e quindi “sono inoltre escluse dal computo le persone che per motivi di lavoro dimorano fuori dal comune per almeno sei mesi consecutivi nel corso dell'anno, purché in possesso di regolare contratto di affitto a se stesse intestato, registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Al fine di godere del beneficio e attestare il lavoro fuori del territorio comunale l'intestatario della tariffa dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, a pena decadenza, oltre al contratto di affitto (per le annualità successive alla prima, sarà sufficiente una autocertificazione) il Cud della persona domiciliata fuori Comune, con i dati

economici debitamente oscurati. L'agevolazione verrà applicata sulla base del Cud dell'anno precedente; qualora nel corso dell'anno vengano meno i requisiti sopra richiesti, sarà cura del gestore recuperare l'agevolazione non più spettante, in occasione della successiva fatturazione".

Come avete visto l'ufficio ragioneria e tributi hanno inserito anche delle clausole di vigenza di queste agevolazioni per impedire che ci siano raggiri o distorsioni a queste agevolazioni, che sono state fatte per eliminare una doppia tassazione che non era secondo noi equa.

Viene modificato anche il punto relativo a abitazioni in proprietà di anziani in questo senso "le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata, anche a titolo gratuito, da altro soggetto". Quindi anche per queste utenze viene concessa e riconosciuta una agevolazione che c'era già per altri tipi di immobili e in particolar modo sono le utenze domestiche che saranno o soggette al pagamento della sola quota fissa e quindi non di quella variabile relativa al numero di persone residenti.

Le modifiche sono queste e se ci sono osservazioni siamo a disposizione.

Montagner Cristiano - Sindaco

La parola al Consigliere Caroppo.

Caroppo Bruno - Consigliere

Durante la Commissione avevo fatto notare che secondo me ci dovrebbero essere altre categorie oltre a quelle citate in questi due punti. Se un militare dovesse spostarsi per lavoro o se ci fosse un comodato d'uso verbale, adesso non so quali sono i termini legali, secondo me sarebbero da aggiungere questi punti perché è da rivedere insieme e variare, perché secondo me sì è vero se c'è il contratto naturalmente gli studenti ben venga se c'è un contratto di affitto di un lavoratore fuori dal comune di residenza va benissimo. Però secondo me sarebbe anche da allargare a altre categorie tipo ripeto, i militari, perché durante la commissione si diceva però poi diventa un po' difficile capire quanto dura questo comodato d'uso verbale o una missione militare.

Se ho la camera a Treviso perché faccio servizio lì naturalmente non pago l'affitto a Treviso cosa volete che vi dimostri?

Fantinato Sergio – Consigliere ed Assessore

Premetto che secondo me la questione è prettamente tecnica e va affrontata con gli uffici che sono di sicuro più preparati di noi a dirimere la questione. Volendoci addentrare leggermente in merito se il contratto di lavoro si configurasse come quello già individuato nel comma modificato il problema è risolto alla fonte. Se fosse di natura diversa dal punto di vista lavorativo o per la tempistica o per la tipologia di contratto per cui l'immobile è concesso e se è concesso a titolo gratuito se deve o non pagare l'imposta, sono tutti aspetti che vanno affrontati con l'ufficio tributi secondo me e l'ufficio ragioneria.

Perché anche l'inserimento di questi articoli in particolar modo quello dei lavoratori hanno richiesto una approfondita analisi e un confronto tra il sottoscritto e gli uffici per trovare dei giusti pesi e giuste misure, per impedire che ci fossero delle distorsioni o forzature come potrebbe essere accaduto, ma anche per dare una risposta ai casi che ci sono stati presentati che di fatto hanno subito questo tipo di doppione.

Il suo caso è ancora più articolato e sicuramente potrà trovare un approfondimento per gli uffici, può presentare istanza agli uffici e si può approfondire la cosa.

Giustamente la dottoressa è un aspetto che avevo velatamente sottolineato e la dottoressa l'ha rimarcato. Avevo detto non ignoro che tipo di contratti se ci sono questi contratti i dipendenti del Ministero della difesa abbiano e se debbano o meno pagare le imposte di questo tipo negli immobili che hanno a titolo di comodato o gratuito, non so. Quindi andrebbe passata la palla agli uffici ragioneria/tributi.

Montagner Cristiano - Sindaco

La ratio di questa modifica è per evitare la doppia imposizione perché nel momento in cui ho un contratto di affitto pure non avendo la residenza presso l'immobile sito in qualsiasi parte d'Italia o all'estero, pago perché ho il contratto di asporto rifiuti e pago anche quindi la tassazione rispetto a questo.

Quindi la ratio che ci sta sotto è quella di evitare la doppia imposizione tant'è che anche nella proposta di variazione ci sono elementi oggettivi per cui noi possiamo o chi vuole fare domanda fa domanda.

Caroppo Bruno - Consigliere

Lei Sindaco ha ragione però volevo fare che adesso ho un conoscente che fino all'anno scorso lavorava 7 mesi fuori e era dipendente di una ditta e questa ditta quando si spostava gli pagava l'albergo. Ma il problema qui non è il doppio pagamento della tassa sui rifiuti anche perché poi mi sposto sette mesi in un albergo la mia ditta sta corrispondendo a questo albergo il costo della camera.

Se sono fuori otto mesi il coefficiente di moltiplicazione per il calcolo della tariffa dovete tenere anche questo, non posso dire dammi il contratto di locazione allora ti storno per non farti pagare il doppio. In questo caso bisognerebbe tenere presente anche questo perché è vero che uno sta pagando la tassa dei rifiuti però secondo me non è dovuta anche perché non è presente nel paese.

Montagner Cristiano - Sindaco

Non è cos, nel senso che la tassa va pagata su chi è residente e nel momento in cui dimostro che ho il domicilio da un'altra parte pure avendo la residenza qua va evitata la doppia imposizione, quindi posso andare su un albergo dove la camera mi costa 125 euro a notte come posso andare su un B&B dove con 15 euro a notte mi pago tutto quanto.

E lì non c'è una tassa esclusa quella di soggiorno, quindi va evitata la doppia imposizione da un punto di vista di imposta, di tassa.

Caroppo Bruno - Consigliere

La vedo diversamente perché il fatto che uno sia residente ma non abiti effettivamente in quella abitazione per 9 mesi mi sembra che si debba tenere conto.

Montagner Cristiano - Sindaco

Le giro la proposta in altra maniera. Le dico: se qualcuno va in ferie tre mesi proprio perché è tre mesi in ferie paga l'albergo. Qui ci sono elementi oggettivi per evitare la ratio e per evitare la doppia imposizione, tant'è che l'eventuale azienda che paga l'albergo per se lo scarica Iva e costo. Altri interventi?

Fantinato Sergio – Consigliere ed Assessore

Secondo me si sta facendo un po' di confusione: Questa proposta è volta esclusivamente per questo comma dell'ambito lavorativo ad impedire la vessazione della doppia tassazione, la fattispecie che lei prospetta non ha questa condizione. Quella persona che lei ha ipotizzato quella condizione non ha il presupposto, la condizione necessaria per cui ci sia la deroga perché non c'è una doppia imposizione, quindi non è pertinente alla deroga che proponiamo.

Poi c'è un discorso di fondo dal mio punto di vista, giuridicamente se risiedo in un comune per legge sono obbligato a pagare una tassa rifiuti, non posso trasformarmi in un fantasma e andare in ferie 12 mesi all'anno e prospettarmi un diritto di non dovere pagare la tassa, è come dire non pago l'Imu perché non uso la casa. C'è un presupposto giuridico che ci dice che la tassa rifiuti va pagata e quindi sarebbe una elusione in sostanza e attualmente infatti il regolamento Tari del

nostro comune e di tutti i comuni italiani non ammette una riduzione del peso quota persona e quota a testa in ragione dei giorni che uno effettivamente usa o non usa la casa.

Quindi per queste due motivazioni la sua casistica non è pertinente alla modifica del regolamento dal mio punto di vista, però ripeto non sono un tecnico Etra specializzato in questa materia ma la rimando all'ufficio ragioneria e tributi per avere eventuale conferma o ulteriori precisazioni di quanto le avevo detto.

Caroppo Bruno - Consigliere

Capisco e comprendo e sono d'accordo con lei che la tassa va pagata assolutamente, ma visto che abbiamo tenuto presente che la doppia tassazione se c'è un contratto di affitto registrato va benissimo, per me si dovrebbe tenere presente che se uno è fuori il coefficiente di moltiplicazione e se può dimostrarlo che a quanto mi risulta sia il 55 per cento se non erro sulla metratura della abitazione più il 45 per cento sugli abitanti della abitazione, se uno è fuori e può dimostrare che non c'è dentro la casa.

Fantinato Sergio – Consigliere ed Assessore

Mi permetto di interromperla ma è proprio qui il punto, non esiste all'interno delle pieghe della norma questa possibilità. Le ripeto stiamo secondo me andando un po' troppo avanti, non abbiamo la padronanza della tecnica della materia secondo me, né io e penso tanto meno lei. La rimando all'ufficio competente che le potrà dare eventualmente ulteriori delucidazioni.

Caroppo Bruno - Consigliere

Va bene. Grazie.

Terminati gli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 13

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari nessuno

Astenuti n. 1 (Caroppo)

DELIBERA

1. **di integrare**, per i motivi espressi in premessa, l'art. 15, comma 2 e comma 5 punto 3 del **Regolamento di igiene ambientale (disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva) IUC - TARI** come di seguito evidenziato:

comma 2:

Su dichiarazione dell'intestatario della comunicazione obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto, però domiciliata in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:

- cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affidamento di minore, detenzione carceraria ecc);
- domicilio all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
- **Sono altresì escluse dal computo le persone che per motivi di studio dimorano fuori dal Comune per almeno 6 mesi/anno, purché in possesso di un regolare contratto d'affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, intestato allo studente o ad altro componente del nucleo familiare, per un immobile posto nelle vicinanze della facoltà universitaria frequentata. Al fine di godere del beneficio, l'intestatario della tariffa dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, a pena di decadenza, oltre alla copia del contratto d'affitto (per le annualità successive alla prima, sarà sufficiente una autocertificazione), anche l'attestazione di frequenza, rilasciata dalla facoltà universitaria.**

- sono inoltre escluse dal computo le persone che per motivi di lavoro dimorano fuori dal Comune per almeno 6 mesi consecutivi nel corso dell'anno, purchè in possesso di regolare contratto d'affitto, a se stesse intestato, registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Al fine di godere del beneficio e attestare il lavoro fuori dal territorio comunale, l'intestatario della tariffa dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, a pena di decadenza, oltre al contratto d'affitto (per le annualità successive alla prima, sarà sufficiente una autocertificazione), il CUD della persona domiciliata fuori Comune, con i dati economici debitamente oscurati. L'agevolazione verrà applicata sulla base del CUD dell'anno precedente; qualora, nel corso dell'anno vengano meno i requisiti sopra richiesti, sarà cura del gestore recuperare l'agevolazione non più spettante, in occasione della successiva fatturazione.

Comma 5 punto 3

Le utenze domestiche sono soggette al pagamento della sola quota fissa stabilita per le famiglie di un solo componente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui, anche non consecutivi;
- numero di svuotamenti annui uguale o inferiore a 2 nel caso in cui siano attivi sistemi di misurazione degli svuotamenti del secco residuo con contenitori di volumetria pari a 120 lt, o con accesso a strutture multiutenza (press-container) per pari volumetria;
- **abitazione di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata, anche a titolo gratuito, da altro soggetto;**

2. di dare atto che le modifiche al regolamento suindicate entrano in vigore il **1° gennaio 2019**, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, in quando adottate entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, prorogato al 31/09/2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società ETRA SPA in qualità affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sino al 2022, e conseguentemente della gestione applicativa della TARI, al fine di tener conto delle nuove agevolazioni in sede di fatturazione per l'anno 2019 e seguenti;

5. di dare atto che il minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni suindicate sarà coperto con il Piano finanziario anno 2019, mediante rimodulazione della tariffa;

6. di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente: Presenti n. 13

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari nessuno

Astenuti n. 1 (Caroppo)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e s.m., data l'urgenza di darne attuazione.

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI IGIENE
AMBIENTALE (DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA) IUC- TARI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Cristiano Montagner

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Chiara Perozzo

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)